

REPUBBLICA ITALIANA



# Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

**Parte seconda - N. 50**

Spedizione in abbonamento postale - Filiale di Bologna  
art. 2, comma 20/c - Legge 662/96

**Euro 2,05**

**Anno 37**

**29 maggio 2006**

**N. 70**

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI  
DEGLI STATUTI

DELLA

**UNIONE TERRE D'ARGINE**

DEL COMUNE DI

**SAN CESARIO SUL PANARO**

**ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI*****Sommario*****STATUTI****DELLA**

UNIONE TERRE D'ARGINE

pag. 3

**DEL COMUNE DI:**

SAN CESARIO SUL PANARO

pag. 35

# UNIONE **TERRE D'ARGINE**

COMUNICATO

# STATUTO

Fra i comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera  
Approvato con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni di:  
– Campogalliano, con deliberazione n. 27 del 27/4/2006;  
– Carpi, con deliberazione n. 90 del 20/4/2006;  
– Novi di Modena, con deliberazione n. 18 del 27/4/2006;  
– Soliera, con deliberazione n. 28 del 27/4/2006.

## INDICE

### TITOLO I – FINALITÀ E ISTITUZIONE

- Art. 1 – Finalità
- Art. 2 – Istituzione dell'Unione
- Art. 3 – Adesione e recesso
- Art. 4 – Rapporti con i Comuni partecipanti
- Art. 5 – Statuto e Regolamenti
- Art. 6 – Materie e funzioni dell'Unione
- Art. 7 – Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione

### TITOLO II – PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

- Art. 8 – Partecipazione
- Art. 9 – Orientamento al servizio
- Art. 10 – Salvaguardia delle specificità territoriali
- Art. 11 – Pari opportunità ed imparzialità
- Art. 12 – Separazione delle funzioni

### TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 13 – Regolamento di partecipazione
- Art. 14 – Referendum consultivo e abrogativo
- Art. 15 – Iniziativa popolare
- Art. 16 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti
- Art. 17 – Istituzione ed elezione del Difensore Civico

### TITOLO IV – ORGANI DI GOVERNO

- Art. 18 – Organi di governo
- Art. 19 – Il Consiglio
- Art. 20 – Competenze del Consiglio
- Art. 21 – Presidenza del Consiglio
- Art. 22 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 23 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 24 – Commissioni consiliari
- Art. 25 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio
- Art. 26 – Il Presidente
- Art. 27 – Competenze del Presidente
- Art. 28 – Vice Presidente
- Art. 29 – Composizione e nomina della Giunta
- Art. 30 – Competenze della Giunta
- Art. 31 – Cessazione dalla carica di assessore
- Art. 32 – Direttivo di Area

- Art. 33 – Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell'Unione

### TITOLO V – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

- Art. 34 – Il sistema dei controlli interni
- Art. 35 – Il controllo strategico
- Art. 36 – Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
- Art. 37 – Collegio per la revisione amministrativa
- Art. 38 – Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 39 – Responsabile del Settore Bilancio e Finanza
- Art. 40 – Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa
- Art. 41 – Valutazione delle qualità dei Servizi rispetto agli impegni di qualità (Carte dei Servizi)
- Art. 42 – La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di valutazione)

### TITOLO VI – FUNZIONI DI GESTIONE

- Art. 43 – Organizzazione
- Art. 44 – Regolamento degli Uffici e dei Servizi
- Art. 45 – Personale
- Art. 46 – Segretario generale
- Art. 47 – Direttore generale
- Art. 48 – Dirigenti
- Art. 49 – Servizi pubblici locali

### TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 50 – Finanze dell'Unione
- Art. 51 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 52 – Ordinamento contabile
- Art. 53 – Affidamento del Servizio di Tesoreria

### TITOLO VIII – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 54 – Efficacia dello Statuto
- Art. 55 – Atti regolamentari
- Art. 56 – Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
- Art. 57 – Norma finale

*(segue allegato fotografato)*

## **TITOLO I**

### **FINALITA' E ISTITUZIONE**

#### Art. 1

##### *Finalità*

1. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, alla soddisfazione dei bisogni, al progresso del benessere economico, sociale e culturale della comunità locale di riferimento.
2. L'Unione realizza, per le materie di propria competenza, l'integrazione delle politiche e dell'azione amministrativa dei Comuni che la costituiscono, con il fine di perseguire, nel rispetto delle specificità dei singoli territori, il miglioramento e lo sviluppo dell'adeguatezza e dell'efficienza delle risposte e dei servizi resi alla propria comunità.
3. L'Unione favorisce il consolidamento dei rapporti di collaborazione fra i Comuni che la costituiscono, le istituzioni pubbliche e tutti gli altri soggetti che concorrono alla realizzazione delle risposte ai bisogni della propria comunità di riferimento, contribuendo così al processo di ammodernamento e sviluppo dell'amministrazione pubblica.

#### Art. 2

##### *Istituzione dell'Unione*

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, è costituita fra i Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera, l'Unione delle Terre d'Argine, nel rispetto di quanto previsto dall'ordinamento degli enti locali e dalle leggi Regionali in materia.
2. L'Unione è un Ente Locale dotato di autonomia statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi costituzionali e delle norme Europee, Statali e Regionali.
3. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
4. L'Unione ha sede nel Comune di Carpi.
5. L'ambito territoriale e la comunità di riferimento dell'Unione coincidono con quello dei Comuni che la costituiscono
6. Gli organi collegiali dell'Unione si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione dei rispettivi presidenti, in luoghi diversi.

7. L'Unione si identifica, negli atti e nel sigillo, con il nome di “**Unione delle Terre d'Argine**” e con lo stemma dell'Ente composto da uno scudo con iscritti quattro riquadri. In ciascun riquadro è posizionata l'icona che caratterizza lo stemma di ognuno dei quattro Comuni che la costituiscono. L'Unione è inoltre identificata da un Logo composto dalla combinazione grafica della sequenza dei caratteri **Td'** che può anche essere associato e combinato con lo stemma.
8. Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.
9. L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinate da apposito regolamento che disciplina anche le modalità ed i casi d'uso da parte di altri soggetti.
10. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una eguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, con le stesse procedure e la stessa maggioranza richiesta per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola materia o servizio.

### Art. 3

#### *Adesione e Recesso*

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie. Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto dell'Unione, approvata dai Consigli Comunali dei comuni già aderenti, con le modalità stabilite dall'ordinamento degli enti locali.
2. Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3. il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
4. Nell'assumere rapporti obbligatori verso terzi e nella stesura degli atti di conferimento della gestione, gli organi dell'Unione hanno cura di evidenziare la possibilità di recesso di uno o più Comuni che la costituiscono o di scioglimento della forma associata.
5. Il Comune recedente ritorna nella piena titolarità delle funzioni, delle materie e dei servizi conferiti all'Unione, non maturando comunque il diritto di riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici riconosciuti all'Unione.

## Art.4

*Rapporti con i Comuni partecipanti*

1. L'Unione garantisce l'informazione ai Comuni partecipanti in merito alle proprie politiche, indirizzi ed azioni. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio dell'Unione, l'elenco delle deliberazioni adottate, sono trasmesse a ciascun Comune.
2. L'Unione trasmette ai Comuni partecipanti copia della proposta annuale del bilancio preventivo e del piano degli investimenti pluriennali, almeno un mese prima della loro approvazione. Sono inoltre trasmessi ai Comuni che la costituiscono, copia degli stati di attuazione dei programmi in corso di esercizio.
3. I Consiglieri dei Comuni partecipanti non eletti nel consiglio dell'Unione hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione stessa tutte le notizie, le informazioni e la documentazione degli atti in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

## Art. 5

*Statuto e Regolamenti*

1. Lo Statuto dell'Unione, nell'ambito dei principi fissati dalla legge e dagli Statuti dei Comuni che la costituiscono, determina i principi, i valori e gli indirizzi fondamentali a cui devono riferirsi e conformarsi tutte le azioni, i comportamenti e gli atti sotto ordinati.
2. Lo Statuto è approvato con le modalità previste dall'ordinamento degli enti locali. E' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della regione Emilia Romagna, affisso all'Albo Pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti. Entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'Albo Pretorio da parte del Comune che per ultimo ha proceduto alla sua approvazione.
3. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal consiglio dell'Unione, con le medesime modalità previste per l'approvazione dello statuto stesso.
4. L'Unione emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

## Art. 6

*Materie e Funzioni dell'Unione*

1. I Comuni possono conferire all'Unione le materie di propria competenza, le materie ad essi delegate, nonché la gestione di servizi pubblici. Le materie che possono essere conferite all'Unione appartengono alle seguenti Aree:
  - a) *“Servizi alla Persona e alla Comunità”* di cui fanno parte le materie inerenti il sistema socio sanitario, scolastico e di promozione organizzazione e gestione della cultura, delle politiche giovanili e dello sport di competenza dei Comuni.
  - b) *“ Servizi di Polizia Amministrativa Locale”* fermo restando le funzioni ed i compiti dello stato in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza.
  - c) *“Sviluppo economico ed attività Produttive”* che comprende le materie attinenti la regolazione, organizzazione e gestione dei servizi pubblici locali e la promozione delle attività produttive, agricole, commerciali e turistiche, nonché tutte le azioni di programmazione, coordinamento al loro sostegno e quelle di regolazione previste dalle norme.
  - d) *“Territorio ambiente ed Infrastrutture”* che comprende le materie attinenti la pianificazione territoriale e ambientale, la vigilanza ed il controllo sulle attività di rilievo urbanistico ed ambientale, la programmazione, la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di opere pubbliche ed infrastrutture, la gestione, la cura del patrimonio pubblico locale, la gestione del catasto dei terreni e d edilizio urbano.
  - e) *“ Tributi”* che comprende tutte le attività di regolazione e gestione dei tributi locali.
  - f) *“ servizi generali di supporto”* Che comprende le materie attinenti la gestione amministrativa, economica, contabile, finanziaria e di bilancio, l'organizzazione, la gestione e l'amministrazione del personale, la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e telematici, il controllo gestionale, la comunicazione, informazione e relazioni con il pubblico.
  - g) *“ I servizi Demografici e la Statistica”*.
  - h) *“La promozione delle Pari opportunità”*.
  - i) *“ Il Difensore Civico”*.



2. L'Unione, per le materie ad esse conferite dai Comuni partecipanti, esercita le funzioni:
  - di analisi dei bisogni della comunità di riferimento;
  - di definizione delle politiche, degli indirizzi e delle regolamentazioni delle azioni di risposta ai bisogni della comunità;
  - di pianificazione, programmazione delle azioni e degli interventi;
  - di organizzazione e gestione delle attività, dell'erogazione dei servizi e dell'impiego efficiente delle risorse;
  - di controllo interno;
  - di gestione finanziaria e contabile;
  - di vigilanza e controllo sul rispetto dei regolamenti e delle norme e dei contratti da parte dei destinatari;
3. I Comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi distrettuali, provinciali, regionali e statali, nonché presso altri soggetti, sedi di confronto, concertazione e conferenze.
4. Il conferimento all'Unione di ulteriori funzioni, materie e servizi che non rientrano fra quelle sopra indicate, costituisce integrazione del presente Statuto ed è deliberato dai consigli Comunali, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
5. L'Unione può assumere, attraverso convenzioni stipulate secondo quanto previsto in merito dall'ordinamento degli enti locali, le funzioni per la gestione in forma associata di servizi da altri Comuni non facenti parte della stessa o da altre Unioni, purché tali servizi attengano alle materie ed ai servizi già trasferiti dai Comuni che vi aderiscono.

#### Art. 7

##### *Modalità di attribuzione delle materie e dei servizi all'Unione*

1. Il trasferimento delle materie e dei servizi all'Unione di cui all'art. 6 del presente Statuto, può essere effettuato con le seguenti modalità:
  - trasferimento da parte di tutti i Comuni dell'Unione
  - trasferimento da parte di due o più comuni dell'Unione
2. il trasferimento, sia da parte di tutti che da parte di due o più Comuni, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, da parte dei Consigli dei Comuni aderenti, e subito dopo da parte del Consiglio dell'Unione, di uno schema di convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
  - il contenuto della materia o dei servizi trasferiti;

- la descrizione della regolazione dei rapporti finanziari tra gli Enti coinvolti;
  - le forme di consultazione fra gli Enti coinvolti;
  - gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
  - l' eventuale durata, nel caso in cui la durata del trasferimento non coincida con quella dell' Unione;
  - le modalità di recesso.
3. L' Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle materie ed ai servizi trasferiti, all' atto della approvazione della delibera con la quale si perfeziona il trasferimento.
4. La revoca all' Unione di materie e servizi già trasferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell' anno successivo; con lo stesso atto i Comuni interessati provvedono a regolare gli eventuali profili successivi.

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI**

#### Art. 8

#### *Partecipazione*

1. L' Unione per le materie di competenza, promuove, sviluppa ed organizza un sistema di relazioni con i Comuni che la costituiscono, con tutte le componenti, i soggetti e gli utenti, singoli o organizzati presenti nella propria comunità di riferimento, tale da garantire la costante ed aggiornata rilevazione delle caratteristiche e della dimensione dei bisogni e delle corrispondenti risposte attese.
2. L' Unione, attraverso i propri organi di Governo, individua le politiche e gli indirizzi in merito alle risposte da adottare anche con il coinvolgimento di soggetti terzi presenti nel tessuto economico sociale di riferimento.
3. Il sistema delle relazioni fra Unione e società è organizzato affinché le politiche e gli indirizzi individuati, prima di essere assunti, siano oggetto del confronto con gli interessati, gli utenti, le formazioni sociali, le associazioni e con tutti i soggetti titolari di interessi collettivi, che concorrono così alla determinazione delle risposte dell' Unione alle esigenze della propria comunità.

4. L'Unione promuove, valorizza e favorisce la partecipazione alla vita pubblica locale delle libere associazioni senza finalità di lucro e degli altri soggetti che concorrono e contribuiscono con le loro finalità sociali, allo sviluppo dei servizi alla persona, nonché alla valorizzazione e alla tutela dell'ambiente e del territorio.
5. L'Unione predispone sistemi di rendicontazione e garantisce il diritto di informazione e di accesso agli atti, ai componenti, ai soggetti, agli utenti e ai cittadini della società, con il fine di rendere trasparente e verificabile alla propria comunità di riferimento, i risultati e l'adeguatezza della propria azione amministrativa rispetto agli indirizzi e agli obiettivi definiti.
6. Il sistema delle relazioni del confronto e della partecipazione alle scelte e quello relativo alla rendicontazione e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti della comunità di riferimento, è attuato con quanto previsto dal presente Statuto, dai regolamenti e dagli atti degli organi di Governo dell'Unione.

#### Art. 9

##### *Orientamento al servizio*

1. Il sistema di governo e quello di gestione dell'Unione operano e si organizzano privilegiando l'obiettivo di servizio nei confronti della propria comunità.
2. L'Unione, insieme ai Comuni che la costituiscono, concorre ed è tramite per realizzare la leale collaborazione fra tutte le istituzioni pubbliche e per configurare così la loro articolata composizione prevista dalla costituzione, come un'unica risorsa al servizio della propria comunità di riferimento.
3. L'Unione promuove presso la propria comunità di riferimento il diffondersi di una cultura e di un atteggiamento che privilegia l'interesse del bene comune nel rapporto fra società e Pubblica Amministrazione locale.

#### Art. 10

##### *Salvaguardia delle specificità territoriali*

1. L'Unione, nell'ambito delle materie ad essa conferite, in coerenza con le politiche e gli indirizzi comuni formulati dai propri Organi di Governo, adotta azioni ed organizza risposte adeguate alle specificità dei bisogni espressi da ciascuno dei territori a cui si riferisce.
2. Ogni singolo Comune che partecipa all'Unione può richiedere risposte specifiche per il proprio territorio, quando non in contrasto con le politiche e gli indirizzi comuni definiti.

3. Ogni singolo Comune assume a proprio carico gli oneri aggiuntivi derivanti dalle azioni adottate dall'Unione per rispondere ad esigenze specifiche del suo territorio

#### Art.11

##### *Pari opportunità ed imparzialità*

1. L'Unione, nelle proprie funzioni di Governo e Gestione, agisce promuovendo la pari opportunità sociale, economica, culturale e di accesso ai servizi per tutte le componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento indipendentemente dal genere, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dalla provenienza, dalla religione, dall'abilità e dalla condizione economica.
2. L'Unione concorre con i Comuni che la costituiscono, a promuovere l'integrazione sociale, economica e culturale fra le diverse componenti che costituiscono la propria comunità di riferimento, attraverso la garanzia delle pari opportunità e l'imparzialità della propria azione amministrativa.

#### Art. 12

##### *Separazione delle funzioni*

1. A garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, l'Unione basa il proprio funzionamento e la propria organizzazione sulla separazione fra gli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi, gli organi di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio e di impiego efficiente delle risorse e gli organi di Controllo che verificano la coerenza e la legittimità dell'azione amministrativa rispetto agli indirizzi, agli obiettivi.
2. La struttura organizzativa dell'Unione, si articola affinché si configuri un corretto equilibrio fra risorse disponibili e bisogni da soddisfare, si raggiunga la giusta integrazione fra le attività di indirizzo, di gestione e controllo, si garantisca la correttezza e la qualità dell'azione amministrativa e si renda alla comunità di riferimento un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati.

### **TITOLO III**

## **ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE**

#### **Art. 13**

##### *Regolamento di partecipazione*

1. L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa. Garantisce l'accesso alle informazioni ed agli atti dell'ente e fornisce un'informazione completa sulla propria attività.
2. I modi della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da un apposito regolamento.
3. Il regolamento disciplina, in particolare, i modi di effettuazione dei referendum, sia consultivi che abrogativi, i casi di esclusione e le forme di iniziative popolari.

#### **Art. 14**

##### *Referendum consultivo e abrogativo*

1. Il Presidente dell'Unione indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedono almeno il 10% (dieci per cento) dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni dell'Unione, per questioni di rilevanza generale attinenti alla competenza del Consiglio dell'Unione. Il referendum è indetto altresì quando lo richiedano a maggioranza assoluta dei loro componenti, almeno due Consigli comunali partecipanti all'Unione medesima.
2. Non possono essere in ogni caso sottoposti a referendum:
  - a. il presente Statuto e le integrazioni o modifiche allo stesso;
  - b. il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
  - c. i provvedimenti riguardanti contributi e tariffe;
  - d. i provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o l'emissione di prestiti e comunque tutti quelli riguardanti forme di finanziamento in generale;
  - e. i provvedimenti di nomina designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso enti, aziende, istituzioni, società ed altri organismi di qualsiasi genere;
  - f. gli atti relativi al personale dell'Unione o di enti, aziende, istituzioni e società dipendenti o partecipate dall'Unione;
  - g. gli atti di programmazione e pianificazione generale.
3. Sulla correttezza della raccolta delle firme di cui al comma 1 del presente articolo e sulla ammissibilità del quesito, si pronuncia la Commissione Referendaria composta dai Segretari Generali dei Comuni, dal Segretario Generale dell'Unione con funzione di Presidente, dai Difensori Civici dei Comuni e dal Difensore Civico dell'Unione con funzione di Vicepresidente,

secondo modalità stabilite dal regolamento di cui al successivo comma 5 del presente articolo.

4. L'esito del referendum impegna il Consiglio dell'Unione a prescindere dal numero dei votanti.
5. Il regolamento determina i criteri di formulazione del quesito, le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme e le regole per lo svolgimento delle operazioni di voto, i periodi e la periodicità ammessa per i referendum, le modalità ed i tempi con cui gli organi di Governo dovranno pronunciarsi a seguito degli esiti referendari.

#### Art. 15

##### *Iniziativa popolare*

1. I residenti in uno dei Comuni dell'Unione, anche stranieri, possono proporre agli organi dell'Unione, nelle forme previste dal regolamento, istanze e petizioni.  
Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno cento aventi diritto, e depositate presso la segreteria generale dell'Unione. La risposta deve essere fornita entro sessanta giorni dal ricevimento.
2. Con le stesse modalità i soggetti di cui al precedente comma possono presentare al Consiglio proposte di atti di sua competenza inoltrando al Presidente dell'Unione uno schema di deliberazione, accompagnato da una relazione illustrativa, e dall'eventuale necessaria documentazione tecnico-amministrativa sottoscritta da almeno mille aventi diritto.
3. Il Consiglio delibera in merito alla proposta entro due mesi dalla data del deposito della stessa.
4. Le proposte di cui al presente articolo sono equiparate alle normali proposte di deliberazione ai fini dell'espressione dei pareri richiesti dalla legge.

#### Art. 16

##### *Diritto d'informazione e di accesso agli atti ed ai procedimenti*

1. L'Unione riconosce l'informazione sulla propria attività quale condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione assicura, attraverso idonei strumenti di informazione e comunicazione, la pubblicità su:
  - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
  - b. i parametri assunti come rilevanti per il riparto delle risorse, nonché i dati relativi ai costi di gestione dei servizi e i dati sul loro andamento;



- c. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
  - d. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
  - e. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. L'Unione, disciplina con apposito regolamento le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi.

#### Art.17

##### *Istituzione ed elezione del Difensore Civico*

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione.
2. Il Difensore Civico è scelto tra persone in possesso di qualificate conoscenze giuridico-amministrative e dei requisiti per l'elezione a consigliere comunale. E' soggetto alle medesime cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente per i consiglieri comunali e non può far parte del Consiglio dell'Unione e dei Consigli dei Comuni che la costituiscono, né può svolgere attività di servizio nell'ambito del territorio dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione, al determinarsi di una causa di decadenza dalla carica, provvede in merito con deliberazione adottata a maggioranza semplice ed a scrutinio palese.
3. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni a decorrere dall'attribuzione delle relative funzioni e non può ricoprire la stessa carica per più di due volte consecutive. I suoi poteri sono prorogati fino all'entrata in carica del successore, nel rispetto della normativa vigente in materia. Il Difensore Civico può essere revocato a seguito di motivata mozione di censura per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni; la mozione deve essere approvata dal consiglio dell'Unione con le stesse maggioranze e le stesse modalità previste per l'elezione
4. Il Consiglio dell'Unione, con apposito regolamento definisce le modalità di elezione, i poteri e le funzioni, le modalità di rendicontazione sull'operato, la sede e l'indennità del Difensore Civico, qualora fosse istituito.

## **TITOLO IV ORGANI DI GOVERNO**

#### Art.18

##### *Organi di Governo*

1. Gli organi di Governo dell'Unione sono:

- Il Consiglio
  - Il Presidente
  - La Giunta
2. Essi esprimono nel loro complesso, il governo dell' Unione, di cui determinano le politiche amministrative, esercitando, nell' ambito delle rispettive competenze, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell' Ente.
  3. I componenti o titolari degli organi dell' Unione, durano in carica fino al rinnovo degli organi comunali di cui sono membri.
  4. L' elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione, sono regolate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 19  
*Il Consiglio*

1. Il Consiglio dell' Unione è composto dal Presidente dell' Unione e da 30 membri eletti separatamente da ciascun consiglio comunale, tra i consiglieri dei Comuni che costituiscono l' Unione, secondo il seguente schema:
  - Per il Comune di Carpi 15 membri di cui 4 eletti dalle minoranze.
  - Per il Comune di Campogalliano 4 membri di cui 1 eletto dalle minoranze.
  - Per il Comune di Novi di Modena 5 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.
  - Per il Comune di Soliera 6 membri di cui 2 eletti dalle minoranze.

Nel caso in cui ai sensi di legge, il numero dei Consiglieri dell' Unione dovesse modificarsi rispetto a quello indicato nel presente Statuto, i consiglieri del Comune di Carpi costituiranno comunque il 50% (cinquanta per cento) ed i rapporti fra numero di Consiglieri di maggioranza e di minoranza saranno rideterminati per ciascun Comune partecipante secondo la stessa proporzione sopra indicata.

Ai lavori del Consiglio dell' Unione possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Sindaci e gli Assessori dei Comuni partecipanti.

2. La prima elezione dei consiglieri dell' Unione, avviene entro 30 giorni dall' entrata in vigore dello Statuto.
3. L' elezione dei consiglieri dell' Unione entro ciascun consiglio dei Comuni partecipanti, si effettua a scrutinio segreto con il metodo del voto limitato ad



un componente. Per garantire l' effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell' Unione verranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri comunali di maggioranza e l' altra tutti quelli di minoranza presenti nel consiglio comunale del Comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza nella scelta dei rappresentanti di minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell' Unione i consiglieri comunali che otterranno il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e di minoranza previsto dal presente Statuto per il Comune partecipante. In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

4. A seguito del rinnovo dei consigli comunali dei Comuni partecipanti, ciascun consiglio comunale elegge i propri componenti nel consiglio dell' Unione entro trenta giorni dal proprio insediamento.
5. In caso di scioglimento di un consiglio comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti di quel Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo consiglio comunale
6. Salvo il caso di cui al comma precedente, ogni consigliere dell' Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale, decade anche dalla carica presso l' Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

#### Art. 20

##### *Competenze del Consiglio*

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell' Unione, relativamente alle materie ed ai servizi conferite dai Comuni. Le competenze del consiglio dell' Unione sono quelle che la legge attribuisce ai consigli Comunali in quanto compatibili con il presente Statuto. Esso esercita le proprie competenze per assicurare che l' azione complessiva dell' Ente consegua gli obiettivi indicati negli atti fondamentali e nel documento programmatico.
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dalla legge o dal presente Statuto, il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei suoi componenti rappresentanti almeno tre dei Comuni partecipanti ed adotta validamente le proprie deliberazioni con voto favorevole della metà più uno dei presenti.
3. Le competenze del Consiglio non possono essere delegate o adottate in via d' urgenza da altri Organi dell' Unione, fatta eccezione per quelle attinenti alle variazioni di Bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del Consiglio entro sessanta giorni successivi a pena di decadenza.

## Art. 21

*Presidenza del Consiglio*

1. La prima adunanza è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione. Il Consiglio, subito dopo avere preso atto della formazione della Giunta, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio ed il Vicepresidente, con votazione palese a maggioranza qualificata dei 2/3 dei consiglieri che lo compongono. Qualora questa maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta, con le medesime modalità, nella successiva seduta da tenersi entro 10 giorni. Nel caso di ulteriore esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto Presidente del Consiglio colui che raccoglie il maggior numero di voti o il più anziano di età dei due in caso di parità. Il criterio del più anziano di età verrà adottato anche nella scelta dei candidati da ammettere al ballottaggio qualora nell'esito del secondo scrutinio due o più candidati interessati avessero ottenuto lo stesso numero di voti.
2. Il Presidente del Consiglio cessa dalla carica quando siano rinnovati almeno due dei Consigli dei Comuni partecipanti.
3. Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio verso l'esterno, ne dirige i lavori, assicura le prerogative dei consiglieri e ne garantisce l'esercizio effettivo delle funzioni nel rispetto del regolamento per il funzionamento del Consiglio.
4. In particolare:
  - convoca e presiede il Consiglio dell'Unione nei modi e nelle forme previste dal regolamento;
  - vigila sul regolare funzionamento delle Commissioni Consiliari.
5. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
6. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vicepresidente ed in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
7. In caso di dimissioni del Presidente del Consiglio o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

## Art. 22

### *Diritti e doveri dei consiglieri*

1. I consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le informazioni e le notizie necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge per i consiglieri dei Comuni, secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono porre interrogazioni e mozioni nei modi previsti dal regolamento, possono richiedere la convocazione del Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 21 in merito. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente del Consiglio, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

## Art. 23

### *Decadenza e dimissioni dei Consiglieri*

1. Decade dalla carica il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del Consiglio. A tale fine, deve essere formalmente notificata, a cura del Presidente del Consiglio, la causa di decadenza con l'assegnazione di un termine di quindici giorni per l'invio di eventuali giustificazioni o controdeduzioni. Sulle giustificazioni e controdeduzioni presentate si esprime il Consiglio dell'Unione nella prima seduta utile successiva.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere presentate con le modalità di legge e assunte subito al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza o le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del consiglio comunale di appartenenza, determinano anche la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.

4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede ad eleggere entro il termine di sessanta giorni, al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

#### Art. 24

##### *Commissioni Consiliari*

1. Il Consiglio, a maggioranza assoluta dei suoi membri, può istituire al proprio interno, oltre a commissioni di natura consultiva, commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinati dal regolamento di funzionamento del Consiglio e dalla delibera di nomina delle commissioni stesse.
2. Il Consiglio dell'Unione, a maggioranza dei propri membri, istituisce la Commissione di Garanzia e di Controllo presieduta da un consigliere della minoranza, o attribuisce la funzione ad una delle commissioni di cui al comma precedente. In quest'ultimo caso, la Commissione che assume anche la funzione di Garanzia e Controllo, è comunque presieduta da un Consigliere di minoranza. Alla Commissione di Garanzia e Controllo è principalmente affidato il ruolo di Controllo Strategico secondo quanto in merito indicato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

#### Art. 25

##### *Regolamento per il funzionamento del Consiglio*

1. Il Consiglio dell'Unione adotta, a maggioranza assoluta dei consiglieri che lo compongono, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modifiche di tale regolamento, il Consiglio procede con la stessa maggioranza.

#### Art. 26

##### *Il Presidente*

1. I Sindaci dei Comuni Partecipanti all'Unione, assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente rimane in carica per diciotto mesi. All'atto della costituzione dell'Unione, assume la carica di Presidente il Sindaco del Comune di

Soliera ed a esso si succedono i Sindaci dei Comuni di Campogalliano, Novi e Carpi per poi riprendere le successioni con lo stesso ordine.

3. La cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza da Presidente dell' Unione.
4. In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento, le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

#### Art.27

##### *Competenze del Presidente*

1. Il Presidente è l' organo responsabile dell' amministrazione dell' Unione. Esso esercita per l' Unione, le funzioni a lui attribuite dalla Legge,dallo Statuto e dai regolamenti.
2. In Particolare il Presidente:
  - a) rappresenta l' Unione e presiede la Giunta;
  - b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e alla esecuzione degli atti e svolge relativamente alle funzioni ed ai servizi trasferiti tutti gli altri compiti attribuiti dalla legge ai Sindaci che non risultano incompatibili con le Unioni comunali, e tutti i compiti attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti dell' Unione;
  - c) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio e sentita la Giunta, provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell' Unione presso organismi, enti, aziende ed istituzioni pubblici e privati;
  - d) provvede, previa delibera della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore Generale;
  - e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e di alta specializzazione anche a tempo determinato, quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge per gli Enti Locali, nonché dal presente Statuto e dai Regolamenti dell' Unione;
  - f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta.

#### Art. 28

##### *Vice Presidente*

1. E' Vicepresidente dell' Unione è nominato dal Presidente all' interno dei componenti la Giunta.
2. Il Presidente può attribuire al Vicepresidente specifiche deleghe rispetto al funzionamento dell' Unione.



3. il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie di cui al precedente art. 26.

#### Art. 29

##### *Composizione e nomina della Giunta*

1. La Giunta è composta dai Sindaci dei Comuni partecipanti all'Unione, tra cui il Presidente, e da altri ulteriori componenti nominati dal Presidente, su proposta dei Sindaci stessi, fra gli assessori dei Comuni partecipanti all'Unione. Il numero massimo dei componenti la Giunta è pari ad un terzo del numero dei consiglieri, arrotondato aritmeticamente, oltre al Presidente dell'Unione.
2. Il Presidente dell'Unione, in occasione della prima seduta utile del Consiglio, dà comunicazione della composizione della Giunta, del Vicepresidente nominato e presenta gli indirizzi generali di governo che formano il programma amministrativo dell'Unione.

#### Art. 30

##### *Competenze della Giunta*

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali adottate con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti dei presenti.
2. La Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo previste dalla legge e non riservati dalla stessa al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto per il Presidente, per il Segretario generale, per il Direttore Generale e per i Dirigenti. In particolare provvede:
  - a) ad attivare gli indirizzi generali del Consiglio;
  - b) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso;
  - c) a riferire periodicamente al Consiglio sulla propria attività;
  - d) ad adottare in via d'urgenza, le deliberazioni di variazione di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei termini di legge;
  - e) ad adottare, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il Presidente può delegare ai singoli componenti la Giunta la cura di specifiche Aree di servizi e progetti dell' amministrazione dell' Ente.

#### Art. 31

##### *Cessazione dalla carica di assessore*

1. La cessazione dalla carica di Sindaco o di assessore nel Comune di provenienza, determina anche la decadenza da componente della Giunta dell' Unione.
2. Il Presidente dell' Unione, in tal caso, provvede alla sostituzione dello stesso non appena nel Comune di origine del componente decaduto, si siano determinate le condizioni per la nomina del sostituto.

#### Art.32

##### *Direttivo di Area*

1. E' istituito il Direttivo di Area per ciascuna delle aree di Servizi in cui si articola l' organizzazione dell' Unione, costituito dagli assessori dei Comuni partecipanti delegati nelle materie di cui si occupa l' Area dei servizi , dal Dirigente e dal componente della Giunta dell' Unione delegato dal Presidente per le materie attribuite all' Area dei Servizi stessa.
2. Il Direttivo di Area è l'organismo a supporto della Giunta, in cui risiedono le competenze e le conoscenze dettagliate per sviluppare proposte di indirizzo e sovrintendere alla loro attuazione, relativamente alle materie attribuite a ciascuna Area di Servizi dell' Unione.
3. Il Direttivo di Area è l' organismo dove vengono valutati i bisogni dei singoli territori ed i segnali del loro evolversi e per i quali l' Unione è chiamata a formulare risposte. Costituisce quindi la sede ove si sviluppano proposte alla Giunta che trovano l'equilibrio e conciliano le necessità di qualità e di adeguatezza delle risposte dell' Unione verso la propria comunità, con la disponibilità di risorse e le necessarie azioni tendenti a migliorare l' efficienza della gestione.

#### Art.33

##### *Doveri, condizione giuridica, indennità degli Amministratori dell' Unione*

1. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese e alle indennità di missione applicati agli Amministratori dell' Unione sono quelle previste per gli amministratori dei comuni dall' ordinamento degli enti locali.
2. I Consiglieri dell' Unione, per partecipare ai consigli e alle commissioni, hanno diritto a percepire un gettone di presenza di valore massimo pari a

quello previsto dall'ordinamento degli enti locali per i consiglieri comunali dei comuni con dimensione demografica uguale a quella dell'Unione. Le indennità massime erogate al Presidente del Consiglio al Presidente, al Vicepresidente e agli altri componenti la Giunta dell'Unione, coincidono con le indennità previste dall'ordinamento degli enti locali rispettivamente per il Presidente del Consiglio, il Sindaco, il Vicesindaco e gli assessori dei comuni di dimensione demografica uguale a quella dell'Unione. L'Unione integra le indennità che questi ultimi amministratori percepiscono nel Comune partecipante che rappresentano, fino a concorrere alla copertura della indennità prevista per il ruolo ricoperto nell'Unione.

3. L'ammontare dei gettoni e delle indennità nei limiti previsti dal precedente comma, sono determinate dagli organi competenti dell'Unione indicati dall'ordinamento degli enti locali.

## **TITOLO V**

### **SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI**

#### Art. 34

##### *Il Sistema dei Controlli Interni*

1. L'Unione istituisce ed organizza un Sistema dei Controlli Interni che contribuisce all'attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e ad accresce la diffusione della cultura della responsabilità, dell'essenzialità e della trasparenza attraverso la rendicontazione.
2. Il sistema dei Controlli Interni, è organizzato attraverso l'azione di diverse funzioni ed organismi che operano in modo integrato fra loro. Alcuni di questi soggetti sono indicati dalle norme, mentre altri sono istituiti nell'organizzazione dell'Unione, con il fine di garantire:
  - il controllo strategico;
  - il controllo della legittimità, della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa;
  - il controllo dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa;
  - la valutazione della qualità dei servizi rispetto agli Impegni di Qualità (Carte dei Servizi);
  - la valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati.
3. Le funzioni e gli organismi che costituiscono il Sistema dei Controlli Interni operano in posizione terza rispetto alle Funzioni di Gestione e agli Organi di Governo a cui i controlli e le attività di revisione sono destinate e, ad



eccezione di quanto diversamente previsto dalle norme e dai regolamenti, non agiscono in via preventiva.

#### Art. 35

##### *Il Controllo Strategico*

1. La Commissione di Garanzia e Controllo istituita come previsto all' art.24 c.2 del presente Statuto esercita il controllo strategico dell' Unione, verificando l'effettiva attuazione degli indirizzi e delle direttive e degli altri atti di indirizzo politico adottati dagli organi di Governo, valuta ed identifica gli eventuali fattori ostativi intervenuti e le azioni correttive possibili.
2. L'organo di Controllo Strategico indirizza i propri rapporti di verifica e valutazione al Presidente del Consiglio ed al Presidente dell' Unione.

#### Art. 36

##### *Controllo sulla legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*

1. Ai controlli di regolarità amministrativa e contabile provvedono e contribuiscono i seguenti organi e funzioni:
  - a) Segretario Generale
  - b) Collegio per la Revisione Amministrativa
  - c) Organo di Revisione Economico-Finanziaria
  - d) Responsabile del Settore Bilancio e Finanza

#### Art. 37

##### *Collegio per la revisione Amministrativa*

1. L'organo, composto dal Segretario Generale che lo presiede, dal Revisore Economico-Finanziario e dal Direttore Generale, ha la funzione di effettuare il controllo di legittimità, regolarità e correttezza amministrativa degli atti adottati dell' Unione.
2. Il controllo non comprende verifiche preventive, ma avviene attraverso il controllo a campione delle azioni e dei correlati procedimenti ed atti amministrativi adottati dagli Organi di Governo e dalle Funzioni di Gestione dell'Ente, con il fine di valutarne la legittimità, la correttezza e la regolarità rispetto le leggi, lo statuto ed i regolamenti vigenti. Le modalità di campionamento e di verifica sono stabilite dal Collegio stesso, garantendo l'estendersi delle verifiche a tutte le diverse tipologie di provvedimenti e di procedimenti che l'Ente adotta.

3. Il Collegio per la revisione Amministrativa, riferisce dei propri esiti al Presidente dell'Unione.

#### Art. 38

##### *Organo di Revisione Economico-Finanziaria*

1. In osservanza di quanto disposto dall'ordinamento degli Enti Locali e dalle normative in materia, l'Unione è dotata di un Revisore Economico-Finanziario eletto dal Consiglio, con funzioni principalmente orientate alla vigilanza e revisione in materia contabile e finanziaria.
2. Gli ambiti di verifica e controllo, le competenze e le responsabilità del Revisore sono stabilite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti in materia.

#### Art. 39

##### *Responsabile del Settore Bilancio e Finanza*

1. L'ordinamento degli Enti locali ed il Regolamento di Contabilità disciplinano le modalità con le quali vengono resi i pareri di **regolarità contabile** sulle proposte di deliberazione e sulle determinazioni dei soggetti abilitati.
2. Tali pareri e visti sono posti in via preventiva dal Dirigente responsabile del settore Bilancio e Finanziario, quale attestazione di copertura della spesa in relazione alle effettive disponibilità negli specifici stanziamenti ed in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata.

#### Art. 40

##### *Controllo sull'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa*

1. L'Unione istituisce funzioni di Controllo di Gestione a supporto delle esigenze degli organi di Governo, della Direzione Generale e delle Direzioni di Settore, e del Sistema dei Controlli Interni, con il fine di produrre le rendicontazioni che evidenziano i risultati della azione amministrativa dell'Ente in termini di efficacia, efficienza ed economicità, rispetto agli obiettivi in tal senso prefissati.
2. Il Controllo di Gestione contribuisce alla partecipazione della comunità di riferimento dell'Unione all'azione amministrativa, sviluppando un efficace ed accessibile sistema di rendicontazione dei risultati perseguiti rispetto a quelli programmati, curando la stesura del bilancio sociale e dei bilanci specifici e di qualsiasi altra rendicontazione necessaria per rendere comprensibile ed accessibile ai cittadini l'azione amministrativa dell'Ente.

## Art. 41

*Valutazione della Qualità dei Servizi rispetto agli Impegni di Qualità  
(Carte dei Servizi)*

1. L'Unione assume impegni di qualità nei confronti dei propri utenti adottando le Carte dei Servizi, ove sono indicati per ciascun servizio gli standard qualitativi che si impegna a mantenere.
2. L'Unione eroga servizi al proprio territorio, direttamente o tramite terzi, con modalità gestionali che promuovono il miglioramento della loro qualità attraverso la partecipazione degli utenti alla definizione degli standard qualitativi, nella identificazione delle cause di eventuali non conformità rispetto agli standard e alla predisposizione delle conseguenti azioni correttive.
3. L'Unione si dota di un sistema di Controllo della Qualità con lo scopo di monitorare la soddisfazione degli utenti e predisporre le azioni di adeguamento della qualità dei servizi erogati in relazione alle esigenze dei territori e della comunità di riferimento.
4. Il sistema di Controllo della Qualità contribuisce alla Partecipazione sviluppando rendicontazioni sullo stato della qualità dei servizi, ricavate anche dagli esiti delle indagini sulla soddisfazione degli Utenti.

## Art. 42

*La valutazione dell'azione e dei risultati dei Dirigenti rispetto agli obiettivi loro assegnati (Nucleo di Valutazione)*

1. L'Unione Istituisce il Nucleo di Valutazione, la cui composizione è definita dalla Giunta e di cui fanno comunque parte il Segretario Generale ed il Direttore Generale, quale organo di supporto per valutare i risultati conseguiti dai Dirigenti, sia relativi al raggiungimento degli obiettivi a loro assegnati che relativi alle loro competenze ed al loro comportamento organizzativo, nel rispetto di quanto stabilito al riguardo dalla legge, dai regolamenti e dai contratti di lavoro dei Dirigenti.
2. Il Nucleo di Valutazione, per effettuare le proprie attività di valutazione, si avvale delle rendicontazioni relative all'attuazione dei programmi e dei piani d'azione che l'Ente predispone periodicamente in corso d'esercizio, di ogni rendicontazione cui dovesse necessitare prodotta dal Controllo di

Gestione e della valutazione sulla competenza e sul comportamento organizzativo dei Dirigenti espressa dal Direttore Generale.

## **TITOLO VI FUNZIONI DI GESTIONE**

### Art. 43

#### *Organizzazione*

1. L'Unione basa la propria organizzazione sulla separazione ed autonomia degli organi di Governo che esercitano le funzioni di definizione delle politiche e degli indirizzi e delle funzioni di Gestione che attuano e organizzano le attività dell'Unione per raggiungere gli obiettivi di servizio, di efficienza e di economicità.
2. L'Unione con il fine di rispondere alle esigenze di servizio e realizzare gli obiettivi ed i compiti assegnati, provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo e alle modalità di gestione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, in accordo con quanto previsto dalle leggi e dallo Statuto e con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio.
3. La gestione del Personale, promuove la disponibilità dei dipendenti a porsi al servizio esclusivo della propria comunità di riferimento e si basa su principi di partecipazione, responsabilità, professionalità e sulla valorizzazione dell'apporto delle persone nell'azione dei gruppi dell'organizzazione che contribuiscono al raggiungimento dei risultati.
4. L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione delle azioni, delle attività e delle modalità di esercizio e sviluppo delle competenze necessarie per l'attuazione delle politiche e la realizzazione degli obiettivi gestionali di efficienza ed economicità.

### Art. 44

#### *Regolamento degli Uffici e dei Servizi*

1. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici, indica e descrive l'articolazione organizzativa dell'Unione, in Aree di Servizi, Settori, Servizi ed Uffici, determinando il sistema decisionale e di direzione dell'Ente ed individuando gli ambiti e le responsabilità gestionali attribuite ai responsabili.

2. L'Unione, emette regolamenti per ciascuno dei Servizi erogati che ne determina i livelli di qualità, le modalità organizzative di funzionamento, le regole di accesso e di determinazione delle rette.
3. Il regolamento per l'ordinamento degli uffici e quelli dei servizi, sono approvati dalla Giunta, nel rispetto delle politiche e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

#### Art. 45

##### *Personale*

1. L'Unione ha una sua dotazione organica.
2. Il conferimento di materie da parte dei comuni all'Unione, comporta l'unificazione delle relative strutture gestionali ed amministrative.
3. Il Personale che opera nei Comuni partecipanti nei ruoli previsti per la gestione delle materie conferite, è trasferito alle dipendenze dell'Unione all'atto del conferimento di tali materie all'Unione, secondo modalità definite con il coinvolgimento dei dipendenti interessati e nei momenti di confronto previsti con le Organizzazioni Sindacali.
4. L'Unione può avvalersi dell'opera di personale comandato dipendente dei Comuni che ne fanno parte, con modalità stabilite dal regolamento degli uffici.
5. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
6. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi collettivi nazionali e decentrati definiti nel Comparto a cui appartengono gli enti locali.

#### Art.46

##### *Segretario Generale*

1. L'Unione ha un Segretario scelto dal Presidente fra i Segretari Comunali dei Comuni partecipanti all'Unione.
2. Secondo quanto previsto dall'ordinamento degli Enti locali, il Segretario Generale supporta ed assiste in materia giuridico-amministrativa gli organi di Governo e le Funzioni di Gestione rispetto alla conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti nell'adozione delle loro azioni, dei procedimenti e degli atti conseguenti.

3. E' componente degli organi di Controllo Interno secondo quanto indicato nella presente Statuto e svolge tutte le altre funzioni previste dall'ordinamento degli enti locali per il Segretario.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, assume le funzioni di Vicesegretario Generale vicario un dirigente o un funzionario scelto dal Presidente dell'Unione che cumula comunque tali funzioni con quelle proprie dell'incarico allo stesso conferito.

#### Art 47

##### *Direttore Generale*

1. L'Unione ha un Direttore Generale assunto con contratto a tempo determinato in accordo con quanto previsto dall'ordinamento sugli enti locali. La durata del contratto non può andare oltre la scadenza del mandato del sindaco del Comune partecipante di più grande dimensione demografica.
2. Il Direttore Generale viene nominato ed incaricato con apposito provvedimento dal Presidente dell'Unione
3. Al Direttore Generale è affidata l'organizzazione dell'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di Governo dell'Unione in accordo con le direttive impartite dal Presidente ed esercita la funzione di raccordo fra gli organi politici e la struttura tecnica dell'Ente
4. I Dirigenti dell'Unione rispondono al Direttore Generale per quanto riguarda l'esercizio delle loro funzioni e per la realizzazione degli obiettivi loro assegnati.
5. Il Direttore Generale predispone il Piano Esecutivo di Gestione che la Giunta approva, sviluppa il Piano degli Obiettivi che i Dirigenti di ciascuna Area di Servizi devono perseguire ed approva i Piani d'Azione che i dirigenti sviluppano insieme ai propri responsabili di Servizio per il raggiungimento degli obiettivi assegnati.
6. Il Direttore Generale sulla base delle rendicontazioni predisposte dal Controllo di Gestione e dai Dirigenti informa periodicamente in corso d'esercizio il Presidente dell'Unione e la Giunta sullo stato di attuazione e di realizzazione degli obiettivi con il fine di predisporre le eventuali necessarie azioni correttive.
7. E' Componente degli organi di Controllo Interno indicati nel presente Statuto e svolge tutte le funzioni previste per il Direttore Generale dall'ordinamento degli Enti Locali ed indicate nel regolamento degli uffici.



Art. 48  
*Dirigenti*

1. I Dirigenti sono responsabili dell'attuazione degli obiettivi a loro assegnati dalla Giunta e della realizzazione dei conseguenti Piani d'Azione approvati dalla Direzione Generale.
2. A capo di ogni Area di Servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione è posto un Dirigente.
3. I Dirigenti sovrintendono all'impiego efficiente delle risorse ad essi affidate per la realizzazione degli obiettivi assegnati all'Area dei Servizi che dirigono

Art. 49  
*Servizi pubblici locali*

1. L'Unione nel rispetto dei principi indicati nel presente Statuto, assume e gestisce i servizi pubblici locali che i Comuni partecipanti trasferiscono ed attribuiscono alla propria competenza. Per l'erogazione dei servizi l'Unione individua la forma più appropriata al caso concreto tra quelle previste dalla legge, sulla base del confronto comparativo basato su criteri di adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, tenendo comunque conto anche di eventuali piani e programmi già assunti dai Comuni partecipanti all'atto del trasferimento.
2. L'Unione, nell'erogazione dei servizi, assicura la vigilanza degli utenti, la rappresentanza delle loro esigenze ed il controllo della qualità secondo i principi ed i valori indicati nel presente Statuto. Tali garanzie si applicano anche quando il servizio viene erogato da un soggetto terzo rispetto all'Unione sulla base di una convenzione o di un contratto.
3. L'Unione non può sospendere o terminare l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui abbia ricevuto titolarità dai Comuni partecipanti, senza il loro previo consenso.
4. La successione nei rapporti relativi alla gestione dei servizi pubblici locali assunti dall'Unione, in caso di fusione, scioglimento o recesso di taluni Comuni partecipanti, è regolata nel rispetto art. 3 del presente Statuto

## **TITOLO VII FINANZE E CONTABILITA'**

### Art. 50

#### *Finanze dell'Unione*

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell' ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All' Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe, dai contributi sulle materie e sui servizi ad essa affidati.
3. Il Presidente cura di presentare richiesta per l' accesso ai contributi disposti a favore delle forme associate.
4. Ogni deliberazione relativa al conferimento di materie e servizi all' Unione da parte dei Comuni partecipanti deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. Senza tale previsione e fino alla sua definizione, la delibera di conferimento si considera inattuabile

### Art. 51

#### *Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il Consiglio dell' Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni partecipanti, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione per l' anno successivo ed il rendiconto di gestione.
2. il bilancio previsionale è corredato di una relazione programmatica e di un bilancio di previsione triennale. Il bilancio è redatto secondo i principi e le norme, per quanto compatibili, degli enti locali.

### Art. 52

#### *Ordinamento Contabile*

1. L'ordinamento contabile dell' Unione ed in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalle norme e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell' Unione.

### Art. 53

#### *Affidamento del servizio di tesoreria*

1. Il servizio di tesoreria dell' Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente.



2. Fino all' espletamento di apposita gara, il servizio di tesoreria dell' Unione può essere affidato al tesoriere del Comune di Carpi alle condizioni del suo contratto o migliorative.

## **TITOLO VIII**

### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

#### Art. 54

#### *Efficacia dello Statuto*

1. La costituzione dell' Unione che decorre dalla sottoscrizione dell' atto costitutivo, da effettuarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore dello Statuto, comporta la cessazione contestuale dell' associazione Intercomunale dei Comuni di Campogalliano, Carpi, Novi di Modena e Soliera ed il suo scioglimento.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dall' Associazione medesima, le attività e le passività transitano automaticamente nel bilancio dell' Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni partecipanti all' Associazione continuano a rimanere in vigore fino all' approvazione della delibera di trasferimento all' Unione, in cui si ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna materia e servizio.
4. fino al trasferimento all' Unione delle materie e dei servizi di cui alle convenzioni del precedente comma, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell' associazione vengono svolte dalla Giunta dell' Unione.

#### Art. 55

#### *Atti regolamentari*

1. Fino alla emanazione di propri atti regolamentari in materia di funzionamento degli organi, di contabilità e bilancio, di personale e di organizzazione degli uffici, si applicano, temporaneamente ed in quanto compatibili, comunque non oltre 12 mesi dalla costituzione dell' Unione, i regolamenti in vigore presso il Comune di Carpi.

**Art. 56***Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili*

1. Il trasferimento di funzioni comunali all' Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti salvi comunque i diritti di terzi, l' inefficacia delle normative comunali in materia, qualora l' Unione abbia adottato normative regolamentari in materia. In caso contrario, tali effetti si producono nel momento in cui divengono esecutivi gli atti dell' Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali. Fino a tale data l' Unione applica sui singoli territori comunali, le normative regolamentari di ciascun Comune, in vigore all' atto del trasferimento delle materie e dei servizi.
2. Gli organi dell' Unione curano di indicare, adottando gli atti di propria competenza, le normative comunali rese, in tutto o in parte, inefficaci

**Art. 57****Norma finale**

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di enti locali
- 
-

COMUNE DI  
**SAN CESARIO SUL PANARO**  
(Modena)

COMUNICATO  
**STATUTO**

Approvato dal Consiglio comunale con delibera di C.C. n. 12 in data 4/2/2004.  
Modificato con delibera di C.C. n. 28 in data 27/3/2006.

## INDICE

**TITOLO I – PRINCIPI GENERALI**

- Art. 1 – Comune
- Art. 2 – Principi fondamentali
- Art. 3 – Funzioni del Comune
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Attività amministrativa
- Art. 6 – Servizi. Partecipazione. Pari opportunità
- Art. 7 – Organi
- Art. 8 – Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 9 – Uffici e personale

**TITOLO II – LA COMUNITÀ LOCALE**

- Art. 10 – Partecipazione popolare
- Art. 11 – Formazioni di promozione sociale e volontariato
- Art. 12 – Consulte
- Art. 13 – Referendum
- Art. 14 – Istanze. Petizioni. Proposte
- Art. 15 – Accesso agli atti
- Art. 16 – Diritto di informazione
- Art. 17 – Intervento nel procedimento
- Art. 18 – Difensore civico

**TITOLO III – IL CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 19 – Principi
- Art. 20 – Gruppi consiliari e Conferenza dei Capogruppo
- Art. 21 – Commissioni consiliari
- Art. 22 – Consiglieri
- Art. 23 – Sessioni e convocazione
- Art. 24 – Linee programmatiche di mandato

**TITOLO IV – LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 25 – Nomina e prerogativa
- Art. 26 – Composizione
- Art. 27 – Competenze della Giunta
- Art. 28 – Mozione di sfiducia

**TITOLO V – SINDACO**

- Art. 29 – Attribuzioni di amministrazione
- Art. 30 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 31 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 32 – Vicesindaco
- Art. 33 – Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

**TITOLO VI – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

- Art. 34 – Principi strutturali e organizzativi

- Art. 35 – Organizzazione degli uffici e del personale
- Art. 36 – Regolamento degli uffici e dei servizi
- Art. 37 – Diritti e doveri dei dipendenti
- Art. 38 – Responsabili di settore
- Art. 39 – Consiglio di direzione
- Art. 40 – Il Segretario comunale
- Art. 41 – Funzioni del Segretario comunale
- Art. 42 – Il Vicesegretario
- Art. 43 – Direttore generale
- Art. 44 – Funzioni del Direttore generale
- Art. 45 – Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
- Art. 46 – Collaborazioni esterne
- Art. 47 – Ufficio di indirizzo e di controllo
- Art. 48 – Responsabilità verso il Comune
- Art. 49 – Responsabilità verso terzi
- Art. 50 – Responsabilità dei contabili

**TITOLO VII – FINANZA E CONTABILITÀ**

- Art. 51 – Ordinamento
- Art. 52 – Attività finanziaria del Comune
- Art. 53 – Amministrazione dei beni comunali
- Art. 54 – Bilancio comunale
- Art. 55 – Rendiconto della gestione
- Art. 56 – Attività contrattuale
- Art. 57 – Collegio dei revisori dei conti
- Art. 58 – Tesoreria
- Art. 59 – Controllo economico della gestione

**TITOLO VIII – SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

- Art. 60 – Servizi pubblici comunali
- Art. 61 – Gestione dei servizi pubblici
- Art. 62 – Azienda speciale
- Art. 63 – Istituzione
- Art. 64 – Società per azioni

**TITOLO IX – FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE**

- Art. 65 – Organizzazione sovracomunale
- Art. 66 – Accordi di programma
- Art. 67 – Convenzioni
- Art. 68 – Consorzi
- Art. 69 – Forme associative

**TITOLO X – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art. 70 – Regolamenti
- Art. 71 – Statuto
- Art. 72 – Norma finale

(segue allegato fotografato)

## TITOLO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 Comune

1. Il Comune di San Cesario sul Panaro è Ente autonomo locale a base democratica dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, amministrativa, impositiva e finanziaria che rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione repubblicana, nata dalla Resistenza, e delle leggi generali dello Stato, in raccordo con le istituzioni locali e le organizzazioni civili e sociali presenti nel territorio.

2. Il territorio del Comune comprende, oltre al capoluogo, le località di Sant'Anna, Altolà e Ponte di Sant'Ambrogio.

3. Il Comune ha come segno distintivo lo stemma:

*“d'argento al castello di rosso, colla torre a sinistra diroccata da sinistra, ed un leone, al naturale, colla testa in maestà, accasciato sopra il muro di unione delle torri, questo pure diroccato a sinistra; il castello fondato sulla campagna erbosa al naturale, caricata a destra d'un fiume d'argento fluttuoso d'azzurro, scorrente in banda: corona murale di un cerchio d'oro, merlato di cinque pezzi uniti da muriccioli, il tutto in argento”, approvato con Regio Decreto del 23 Marzo 1862.*

4. La Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

#### Art. 2 Principi fondamentali

1. Il Comune riconosce ai cittadini, singoli o associati, il diritto di una convivenza fondata sulla solidarietà e la cooperazione fra le persone ed i popoli, sulla promozione e sulla difesa dei diritti umani fondamentali, sulla giustizia e la pace.

2. Il Comune promuove e divulga una cultura di pace, di non violenza, di solidarietà fra le persone, i gruppi, i popoli, di tutela dei diritti umani, di tutela dell'ambiente e dei beni culturali, e sviluppa iniziative che favoriscano il disarmo e combattano ogni forma di terrorismo.

3. Il Comune valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri Enti locali e realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della comunità.

### **Art. 3**

#### **Funzioni del Comune**

1. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della Regione.
2. Il Comune svolge le proprie funzioni, secondo il principio di sussidiarietà, promuovendo e valorizzando le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.
4. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi e gli uffici, secondo le competenze stabilite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

### **Art. 4**

#### **Finalità**

1. Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità politiche e sociali assegnategli dall'ordinamento repubblicano, quale espressione della comunità, titolare del potere di autonomia locale. A tale fine l'attività del Comune è informata al principio di rappresentatività e di partecipazione attiva dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative della comunità e ha come finalità la cura degli interessi dei cittadini, il soddisfacimento dei bisogni e la promozione dello sviluppo della collettività.
2. In particolare il Comune ispira la sua azione alle seguenti finalità:
  - a) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di San Cesario sul Panaro, sostenendo e valorizzando l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato, dei partiti politici e delle libere forme associative anche nate per esprimere esigenze particolari delle diverse frazioni e località;
  - b) riconoscere e tutelare i valori dello sport ed incentivare la pratica sportiva dei cittadini promuovendola in tutte le sue forme per l'elevato valore psicofisico e sociale della stessa; promuove, altresì, le attività sportive, ricreative e del tempo libero;
  - c) tutelare, conservare e promuovere le risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e le tradizioni storiche, culturali e morali presenti sul proprio territorio;
  - d) valorizzare lo sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

- e) sostenere le realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
- f) promuovere la piena affermazione dei diritti inviolabili della persona, consolidando ed estendendo i valori di giustizia, di libertà, di democrazia e di pace; promuovere, altresì, la solidarietà della comunità, in particolare verso le categorie più svantaggiate e le fasce di popolazione più bisognose e valorizzare le diverse e molteplici culture che convivono nel Comune;
- g) rispettare e tutelare le diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della tolleranza e della convivenza;
- h) sostenere la realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disabili, disagiate e svantaggiate;
- i) riconoscere pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi promuovendo le iniziative necessarie a consentire alle donne di godere pienamente dei diritti di cittadinanza sociale;
- l) promuovere la tutela della vita umana e della persona sia come singolo che nelle famiglie, nelle unioni e nelle diverse formazioni sociali, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli;
- m) riconoscere, coerentemente con la convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dei bambini e dei giovani, la primarietà dell'investimento culturale e sociale sull'infanzia, al fine di concorrere a promuovere lo sviluppo di una società solidale che garantisce ai bambini i diritti inalienabili alla vita, al rispetto dell'identità etnica, linguistica, culturale e religiosa, all'istruzione e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
- n) sviluppare e consolidare una ampia rete di servizi educativi e sociali, da gestire con le diverse formazioni sociali, favorendo la partecipazione degli utenti e degli operatori alla gestione degli stessi;

## **Art. 5**

### **Attività amministrativa**

1. L'attività amministrativa del Comune è informata ai principi della democrazia, dell'imparzialità, della massima trasparenza, della più diffusa informazione e della semplificazione delle procedure ed organizzata secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

2. Il Comune si avvale dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.



## **Art. 6**

### **Servizi. Partecipazione. Pari opportunità.**

1. I servizi sono erogati sulla base delle accertate esigenze della cittadinanza nell'ambito di precisi programmi di interventi, in attuazione delle diverse forme di partecipazione assicurate dalle disposizioni del presente statuto.

2. Il Comune promuove azioni positive per favorire le pari opportunità e possibilità di realizzazione sociale per le donne e per gli uomini, anche attraverso la promozione di tempi e modalità dell'organizzazione di vita urbana adeguati alla pluralità di esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.

## **Art. 7**

### **Organi**

1. Sono organi di governo del Comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta comunale, le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

2. Il funzionamento degli organi del Comune è disciplinato in modo che sia assicurata la piena partecipazione di tutti gli eletti.

3. Il Consiglio comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico - amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è il legale rappresentante del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora col Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

## **Art. 8**

### **Deliberazioni degli organi collegiali**

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.



2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dai Responsabili dei settori; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale.

3. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del Consiglio o della Giunta nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

## **Art. 9**

### **Uffici e personale**

1. I pubblici dipendenti sono al servizio esclusivo della comunità.

2. I responsabili dei settori sono tenuti ad assicurare la gestione ed esecuzione obiettiva ed imparziale del programma fissato dagli organi elettivi e sono responsabili dell'organizzazione degli uffici e dei servizi e dell'impiego del personale, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità.

## **TITOLO II**

### **LA COMUNITA' LOCALE**

#### **Art. 10**

##### **Partecipazione popolare**

1. Il Comune pone, a base del processo di formazione delle proprie scelte programmatiche, la partecipazione della comunità espressa in forme singole o associate, ne favorisce la massima espressione ponendo a disposizione la più ampia informazione possibile, anche attraverso il diritto di accesso ad atti e documenti, alle strutture ed ai servizi.

2. Promuove assemblee di consultazione e di coinvolgimento della cittadinanza, in ordine ad argomenti e programmi di rilevante interesse per la collettività consultando, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti e autonomi, le organizzazioni economiche e sociali e le organizzazioni della cooperazione.

3. Promuove forme di partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti.

#### **Art. 11**

##### **Formazioni di promozione sociale e volontariato**

1. Il Comune riconosce, promuove e favorisce la formazione di liberi Gruppi e Associazioni con fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi e ambientali e comunque espressione di interesse collettivo, riconoscendoli come interlocutori necessari nei processi di formazione delle decisioni politiche e amministrative dell'Ente.

2 Il Comune riconosce, promuove e favorisce le forme di volontariato che attirino il coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché alla tutela dell'ambiente.

3. Il Comune può richiedere ai Gruppi, alle Associazioni e alle formazioni di cui ai commi precedenti interventi collaborativi ed integrativi per la realizzazione di specifici programmi e progetti, definendone, con i medesimi, compiti e modalità di espletamento; può altresì inserire, all'interno del programma, riconoscendole di interesse per la collettività, proposte di progetti di iniziativa di Gruppi, Associazioni e formazioni.

4. La valorizzazione delle libere forme associative può anche avvenire mediante concessione di contributi finalizzati, concessione in uso di strutture ed attrezzature di

proprietà comunale, nonchè ausili di servizi nel rispetto delle procedure fissate con apposito regolamento.

5. Non è ammesso il riconoscimento di Associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.

## **Art. 12 Consulte**

1. Al fine di favorire momenti significativi di consulenza o di confronto per la definizione dei programmi di intervento e di utilizzare al meglio le forze disponibili, il Comune promuove e favorisce la costituzione di Consulte dei liberi Gruppi ed Associazioni presenti nel territorio con finalità sociali comuni, per singoli settori o campi di intervento.

## **Art. 13 Referendum**

1. Il Consiglio comunale con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati o il 20% del corpo elettorale può chiedere che vengano indetti referendum consultivi, in tutte le materie di competenza comunale, con l'esclusione di quelle indicate al comma 2 del presente articolo.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe; su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali; su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio; in materia di contabilità; di espropriazione per pubblica utilità; di designazione e nomine; pubblico impiego; statuto comunale; regolamento del consiglio comunale; revisione dei regolamenti comunali; piani territoriali ed urbanistici e piani per la loro attuazione e relative variazioni; atti sui quali il Consiglio comunale deve esprimersi per legge, entro termini prestabiliti; atti che incidono negativamente sui diritti delle minoranze.

3. Il Consiglio comunale fissa nel regolamento le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

4. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

5. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto.

6. La proposta di referendum è accolta se i voti favorevoli sono pari alla metà più uno dei voti validi.

7. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri comunali

8 Il referendum non può svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto, salva diversa previsione di legge.

9. La proposta di referendum deve essere presentata al Sindaco da un comitato promotore composto da almeno 5 elettori. Ricevuta la proposta da parte del comitato promotore il Sindaco la discute prontamente con la commissione apposita eletta dal Consiglio comunale, subito dopo la sua entrata in carica con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. La commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale che la ha eletta ed è composta secondo i criteri stabiliti dal regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico – amministrativa, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi di governo del Comune. La commissione esprime, a maggioranza di voti, apposito parere di ammissibilità e regolarità entro i quindici giorni successivi, relativo al quesito proposto, al rispetto delle procedure ed alla composizione del comitato promotore.

10. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum nei 30 giorni successivi.

11. Il referendum, qualora nulla osti, può essere indetto entro 90 giorni dall'esecutività della deliberazione di indizione.

12. Il referendum non ha luogo se il Consiglio comunale delibera l'accoglimento del quesito proposto per la consultazione.

13. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.

14. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con proprie entrate.

15. Il Consiglio comunale può decidere con il voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati e, in relazione alla natura della proposta referendaria, l'allargamento del corpo elettorale anche a persone residenti nel Comune, ma privi della cittadinanza italiana ed ai giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione.

16. Per quanto non previsto dai precedenti commi, si applicano le leggi nazionali in materia di referendum abrogativi.

#### **Art. 14**

##### **Istanze. Petizioni. Proposte**

1. Tutti i cittadini residenti o comunque operanti nel Comune di San Cesario Sul Panaro hanno diritto di presentare agli organi comunali, nelle materie di rispettiva competenza, istanze petizioni e proposte dirette a promuovere interventi di competenza comunale per la tutela di interessi collettivi.

2. L'istanza, sottoscritta anche da un solo cittadino, è volta a conoscere elementi e ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione ed è inoltrata in forma scritta, al Sindaco che provvede ad esaminarla e a dare risposta al cittadino entro 60 giorni dal ricevimento

3. La petizione, sottoscritta da almeno 100 cittadini, è volta a sollecitare l'intervento dell'Amministrazione su questioni di interesse generale o ad esporre comuni necessità ed è inoltrata, in forma scritta, al Sindaco che provvede alla sua tempestiva assegnazione all'organo competente.

4. Il Sindaco provvede a comunicare al primo sottoscrittore della petizione l'organo competente ad esaminarla e la data della sua trattazione entro sessanta giorni trascorsi i quali, ciascun sottoscrittore ha diritto di richiederne l'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio.

5. La proposta, sottoscritta da almeno il quattro per cento degli elettori residenti nel Comune, è volta a proporre l'adozione di un atto amministrativo. Ne sono condizioni di ammissibilità la forma scritta, l'oggetto determinato, la valutazione delle spese presunte che l'intervento richiesto all'Amministrazione comunale comporta, sia, nella fase iniziale che a regime.

6. Si applica alla proposta, in quanto compatibile, la disciplina dettata ai precedenti commi 3 e 4.

7. La proposta è equiparata agli atti deliberativi agli effetti dei pareri previsti dall'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

8. L'Amministrazione assicura la comunicazione dell'esito delle istanze, petizioni e proposte.

9. Il Sindaco dà comunicazione al Consiglio comunale delle istanze, petizioni e proposte pervenute.

## **Art. 15**

### **Accesso agli atti**

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione comunale e dei soggetti anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento.

4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

### **Art. 16**

#### **Diritto di informazione**

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'albo pretorio.

3. I conferimenti di contributi a Enti e Associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

### **Art. 17**

#### **Intervento nel procedimento**

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonchè i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, prendendo visione dei relativi atti e presentando memorie scritte e documenti che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, ai sensi degli artt. 9 e 10 Legge n. 241/90.

2. L'Amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile del procedimento, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

### **Art. 18**

#### **Difensore Civico**

1. Il Comune istituisce l'ufficio del Difensore civico autonomamente o in forma associata con altri Enti al fine di:

- a) garantire una migliore tutela dei cittadini nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati omessi o comunque irregolarmente compiuti dai propri uffici;
- b) garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa, segnalando anche di propria iniziativa, abusi, carenze, disfunzioni, e ritardi dell'Amministrazione comunale. Il Difensore Civico ha facoltà di intervenire presso gli enti e le aziende pubbliche correlate al Comune;
- c) esercitare le funzioni attribuite allo Statuto e dai regolamenti comunali.

2. Il Difensore civico è eletto dal Consiglio comunale in seduta pubblica con votazione a scrutinio segreto e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.



3. Il Difensore civico è eletto tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione a Consigliere comunale, di laurea in giurisprudenza o scienze politiche o economia e commercio o equipollenti, di esperienza professionale qualificata nel settore giuridico - amministrativo.

4. Il Difensore civico dura in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed è rieleggibile una sola volta. Le sue funzioni sono prorogate sino all'elezione del successore.

5. E' ineleggibile a Difensore civico chi è stato candidato nelle elezioni comunali, provinciali, regionali e politiche immediatamente precedenti.

6. Non può essere nominato Difensore civico:

- chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- i Parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- i ministri di culto;
- gli Amministratori e dipendenti di Enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonchè di Enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'Amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;
- chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonchè qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca l'oggetto di rapporti giuridici con l'Amministrazione comunale;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini entro il 4° grado, che siano Amministratori, Segretario o dipendenti del Comune.

7. Il Difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di Consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, su proposta di uno dei Consiglieri comunali. Può essere revocato d'ufficio, con deliberazione motivata del Consiglio, per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

8. Nei casi di abusi, disfunzioni, carenze, ritardi il Difensore civico interviene presso l'Amministrazione, d'ufficio, o su istanza dei cittadini singoli o associati, di Enti e società che abbiano una pratica in corso, affinchè i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso.

9. I Consiglieri comunali non possono proporre istanze al Difensore civico.

10. Il Difensore civico ha libero accesso agli uffici comunali ed agli atti e ai documenti concernenti l'abuso, la disfunzione, la carenza o il ritardo segnalato o rilevato. Non gli è opponibile il segreto d'ufficio. Ha, altresì, diritto di ottenere dai responsabili degli uffici tutte le informazioni idonee all'espletamento del suo compito.

11. Il Difensore civico trasmette annualmente al Consiglio comunale una relazione sul lavoro svolto, riferendone eventualmente anche oralmente durante l'adunanza del Consiglio comunale.

12. Ha diritto e, se richiesto, obbligo, di essere ascoltato dalle Commissioni Consiliari.

13. Al Difensore civico spetta un compenso annuo fissato dalla Giunta comunale.

## **TITOLO III**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Art. 19** **Principi**

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo ed esercita il controllo politico – amministrativo sulla sua attuazione.

2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio comunale sono regolati dalla legge.

3. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari. Esso è presieduto dal Sindaco o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesindaco. In caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, il Consiglio comunale è presieduto da un Assessore delegato dal Sindaco.

4. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico – amministrativo dell'organo consiliare.

5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Le sedute di prima convocazione sono valide se interviene la maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le sedute di seconda convocazione sono valide se interviene 1/3 dei Consiglieri assegnati, oltre al del Sindaco.

8. Il funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato da apposito regolamento che deve essere approvato a maggioranza assoluta.

**Art. 20****Gruppi consiliari e Conferenza dei Capigruppo**

1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale, unitamente all'indicazione del nome del Capogruppo, secondo quanto previsto nel regolamento del Consiglio comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione del Capogruppo, i Gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi Capigruppo nei Consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. E' comunque considerato Gruppo anche quello costituito da un solo Consigliere eletto.

2. I Consiglieri comunali possono costituire Gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti.

3. I Gruppi dispongono presso la sede del Comune delle attrezzature e dei servizi necessari all'esercizio delle loro funzioni, come definiti dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale.

4. E', altresì, prevista la Conferenza dei Capigruppo la quale è convocata ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno, su materia di carattere programmatico, organizzativo e generale o su richiesta di ogni Capogruppo.

**Art. 21****Commissioni Consiliari**

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti o temporanee con funzioni consultive, preparatorie e referenti sui regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio. Dette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. Il regolamento del Consiglio disciplina i poteri, il funzionamento e l'organizzazione delle Commissioni medesime, stabilendo le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

4. Le Commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori, ogni qualvolta questi lo richiedano.

5. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dai componenti del Consiglio comunale.

## **Art. 22**

### **Consiglieri**

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge, essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

3. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta a deliberazione del Consiglio comunale; essi hanno diritto di presentare interrogazioni e mozioni, nelle forme definite dalla legge e dal regolamento. Alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di attività ispettiva dei Consiglieri, il Sindaco e gli Assessori delegati, rispondono entro 30 giorni secondo le modalità e le forme previste dal regolamento.

4. Un quinto dei Consiglieri può richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale, con l'indicazione degli argomenti da trattare. In tal caso il Consiglio deve essere riunito in un termine non superiore a venti giorni.

5. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende ed Enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Infine essi hanno diritto di ottenere da parte del Sindaco un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare.

6. Le modalità e le forme di esercizio dei poteri dei Consiglieri sono disciplinate dal regolamento.

7. L'Amministrazione comunale assicura l'assistenza in sede processuale a tutti i Consiglieri che si trovino implicati, in conseguenza di fatti e atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

8. I Consiglieri che non partecipano consecutivamente per 4 (quattro) mesi, senza giustificato motivo, alle sedute consiliari sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tal proposito il Sindaco, accertata l'assenza maturata, dà comunicazione scritta all'interessato dell'avvio del procedimento amministrativo. Il Consigliere può far valere le cause giustificative (malattia, motivi familiari, impegni lavorativi ecc...) entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione. Decorso tale termine il Consiglio comunale, nella prima seduta valida, esamina le cause giustificative ed infine delibera. Qualora pronuncia la decadenza provvede alla surroga.

9. Il Consigliere ha diritto a percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni, conformemente alla normativa vigente. Il

Consigliere può chiedere la trasformazione del gettone di presenza in un'indennità di funzione, purchè ciò comporti per l'Ente pari o minori oneri finanziari.

### **Art. 23**

#### **Sessioni e convocazione**

1. L'attività del Consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore prima della seduta.

4. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, di sua iniziativa, o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purchè di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun Consigliere o da inviarsi a mezzo telefax nel domicilio eletto nel territorio del Comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del dipendente comunale incaricato e da ricevuta di trasmissione del telefax, nel caso in cui la consegna avvenga nel predetto modo.

6. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime modalità di cui al comma precedente e può essere effettuata fino a 24 ore prima della seduta convocata.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri comunali, nei termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.

9. La prima convocazione del Consiglio comunale, subito dopo le elezioni per il suo rinnovo, viene indetta dal Sindaco entro dieci gironi dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio rimane in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco purchè lo stesso sia stato nominato fra i Consiglieri comunali, in caso contrario ed ove anche questi sia assente od impedito, dal Consigliere comunale anziano.

**Art. 24****Linee programmatiche di mandato**

1. Entro il termine di 40 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico – amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del Consiglio, previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.



## **TITOLO IV**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

#### **Art. 25** **Nomina e prerogativa**

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.
2. La Giunta impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'efficienza e della collegialità.
3. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare, la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
4. Essa è nominata dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.
5. Le cause di incompatibilità ed ineleggibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta coloro che abbiano tra loro o con il Sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado e il coniuge.
6. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.
7. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

#### **Art. 26** **Composizione**

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di Assessori non superiore a sei Assessori di cui uno è investito della carica di Vicesindaco.
2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale

3 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute di Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

4. Nell'esercizio delle loro funzioni gli Assessori attivano i responsabili di settore, sorvegliando la tempestiva preparazione ed esecuzione degli atti.

#### **Art. 27**

##### **Competenze della Giunta**

1 La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione rientranti nelle funzioni degli Organi di governo che non siano riservati espressamente dalla legge al Consiglio o dal presente statuto e dalla legge al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale, ove nominato, o ai responsabili dei settori dell'Ente; collabora con il Sindaco nel governo del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compete alla Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

3. La Giunta esercita ogni altra funzione individuata annualmente nell'atto di approvazione del piano esecutivo di gestione, nel rispetto di quanto previsto dalla legge.

#### **Art. 28**

##### **Mozione di sfiducia**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un Commissario, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

## **TITOLO V**

### **SINDACO**

#### **Art. 29**

##### **Attribuzioni di amministrazione**

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini, secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina, altresì, i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Egli presta davanti al Consiglio, nella seduta d'insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

2. Il Sindaco rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al Direttore, se nominato, ed ai responsabili dei settori in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché all'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni.

5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

7. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'Ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune. In particolare il Sindaco:

- a** dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

- b. promuove ed assume iniziative per concludere Accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio comunale;
- c. convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e sue modifiche ed integrazioni;
- d. adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e. nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;
- f. conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g. nomina i responsabili dei settori, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.
- h. esercita, altresì, le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

### **Art. 30**

#### **Attribuzioni di vigilanza**

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale.

2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario comunale o del Direttore, se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

3. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

### **Art. 31**

#### **Attribuzioni di organizzazione**

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a. stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei Consiglieri;

- b. esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
- c. propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
- d. riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio, in quanto di competenza consiliare.

### **Art. 32** **Vicesindaco**

1. Il Vicesindaco è l'Assessore che a tale funzione viene designato dal Sindaco che ne dà comunicazione al Consiglio, nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. In caso di assenza o impedimento contestuale del Vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del Sindaco un Assessore delegato dal Sindaco.

### **Art. 33** **Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco**

1. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta restano in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino a tali elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco il quale sostituisce il Sindaco anche in caso di assenza, impedimento temporaneo e sospensione dall'esercizio della funzione.
2. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1, trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

## **TITOLO VI**

### **ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE**

#### **Art. 34**

##### **Principi strutturali e organizzativi**

1 L'amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

- a. un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b. l'analisi e l'individuazione delle produttività e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c. l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d. il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

#### **Art. 35**

##### **Organizzazione degli uffici e del personale**

1. Il Comune disciplina con appositi atti, nel rispetto dei principi fissati dal testo unico, la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione di indirizzo e di controllo politico - amministrativo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al Direttore generale, ove nominato, ai responsabili dei settori unitamente alla gestione finanziaria e tecnica e al Segretario comunale, qualora conferita ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lettera d) del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa verificandone la rispondenza ai bisogni e alle esigenze di economicità.



4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

### **Art. 36**

#### **Regolamento degli uffici e dei servizi**

1. Il Comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Direttore - se nominato - e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore, se nominato, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa dell'Ente si articola in settori nei quali si individua l'articolazione di massima dimensione presente nell'Ente stesso. I settori a loro volta possono articolarsi in servizi.

4. Ai settori sono preposti dipendenti di qualifica apicale dell'Ente che coordinano lo svolgimento delle attività e compiono gli atti necessari per il raggiungimento degli obiettivi nell'ambito del settore di competenza, ovvero propongono agli organi comunali o agli altri settori gli atti che non siano di loro competenza.

5. Il Comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

### **Art. 37**

#### **Diritti e doveri dei dipendenti**

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. E' direttamente responsabile verso il Direttore generale, ove nominato, il responsabile di settore e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

### **Art. 38** **Responsabili di Settore**

1. Il Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento di organizzazione, attribuisce gli incarichi di responsabile di settore secondo attività di competenza professionale in relazione agli obiettivi del programma amministrativo dell'Ente.

2. La revoca degli incarichi è disposta dal Sindaco, con atto motivato e con le modalità stabilite dal Regolamento, previa contestazione all'interessato, con le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Ai Responsabili di Settore compete la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle funzioni dell'Ente e la direzione delle unità organizzative con le modalità fissate dal Regolamento.

4. Spettano ai Responsabili di Settore di attuare tutti i compiti compresa l'adozione di atti e provvedimenti che impegnino il Comune verso l'esterno, ivi compresa l'adozione di ordinanze per l'osservanza di leggi e regolamenti e l'erogazione delle connesse sanzioni amministrative che la legge o lo Statuto non riservino agli organi di governo del Comune stesso, nel rispetto del principio di separazioni di competenze fissato dal D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e successive modificazioni.

5. Essi predispongono i programmi e gli atti necessari per l'adozione dei provvedimenti riservati agli organi e provvedono all'attuazione dei provvedimenti stessi e degli obiettivi e programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi medesimi. Spettano agli stessi, in particolare, i compiti elencati dall'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, nonché loro attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o delegati dal Sindaco.

6. La competenza dei Responsabili di Settore nelle materie indicate nel presente articolo è riferita all'ambito di attività dell'unità organizzativa alla quale sono rispettivamente preposti

### **Art. 39** **Consiglio di direzione**

1 E' istituito il Consiglio di direzione composto dal Segretario comunale, qualora non sia stato nominato il Direttore generale, dal Vicesegretario, dai responsabili di settore, con funzioni di consultazione e proposizione su tematiche di interesse generale. Il regolamento ne definisce le modalità di funzionamento.

**Art. 40****Il Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.
2. Il Consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli Consiglieri e agli uffici.

**Art. 41****Funzioni del Segretario comunale**

1. Il Segretario comunale partecipa alle riunioni di Giunta e Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
2. Il Segretario comunale può partecipare a Commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico – giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori e ai singoli Consiglieri.
3. Il Segretario comunale riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del Difensore civico.
4. Egli riceve le dimissioni del Sindaco, degli Assessori o dei Consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il Segretario comunale roga i contratti del Comune, nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco.

**Art. 42****Il Vicesegretario**

1. La dotazione organica del personale può prevedere un Vicesegretario comunale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'Ente in possesso del diploma di laurea richiesto per l'accesso alla carriera di Segretario comunale.
2. Le funzioni di Vicesegretario possono essere cumulate con quelle di responsabile di settore.

3. Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento, vacanza.

### **Art. 43**

#### **Direttore generale**

1. Il Comune, per la cura e l'ottimizzazione della propria organizzazione nonché per l'analisi degli aspetti economici della propria attività, può dotarsi di un Direttore cui è assegnato principalmente il compito di sovrintendere agli uffici e servizi, introducendo strumenti e meccanismi operativi finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia complessiva dell'Ente.

2. Il Sindaco, in attuazione di quanto disposto al comma precedente e sentita la Giunta, può conferire detto incarico anche al Segretario comunale.

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore generale le funzioni di competenza possono essere affidate dal Sindaco ad altro funzionario ritenuto idoneo.

4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, sentita la Giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

### **Art. 44**

#### **Funzioni del Direttore generale**

1. Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.

2. Egli in particolare esercita ogni altra funzione attribuitagli dal Sindaco.

### **Art. 45**

#### **Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione**

1. Per comprovate esigenze, la copertura di posti di responsabile dei Settori o di alta specializzazione, può avvenire con contratti a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Il Sindaco può, previa adozione di un atto di Giunta comunale adeguatamente motivato, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento

sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disporre, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato, di personale dirigenziale o di alta specializzazione o funzionari dell'area direttiva, nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

3. Nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, il Sindaco può assegnare, con le modalità previste al secondo comma del presente articolo, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato.

4. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

#### **Art. 46**

##### **Collaborazioni esterne**

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

#### **Art. 47**

##### **Ufficio di indirizzo e di controllo**

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta comunale, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da collaboratori assunti a tempo determinato purchè l'Ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui al titolo VIII del D.Lgs. n. 267/2000.

#### **Art. 48**

##### **Responsabilità verso il Comune**

1. Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

2. Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del settore che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

**Art. 49****Responsabilità verso terzi**

1. Gli Amministratori, il Segretario, il Direttore, ove nominato, e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'Amministratore, del Segretario, del Direttore, ove nominato, o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

**Art. 50****Responsabilità dei contabili**

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonchè chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.



## **TITOLO VII**

### **FINANZA E CONTABILITA'**

#### **Art. 51** **Ordinamento**

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge che la coordina con la finanza statale e regionale e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria di entrata e di spesa fondata su certezza di risorse proprie e trasferite. Il Comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

#### **Art. 52** **Attività finanziaria del Comune**

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, sopprime e regola, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.

4. Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

#### **Art. 53** **Amministrazione dei beni comunali**

1. Il responsabile del servizio finanziario sovrintende alla tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune. Dell'esattezza dell'inventario,

delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio è competente il responsabile del servizio finanziario.

#### **Art. 54**

##### **Bilancio comunale**

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento e dalle disposizioni legislative vigenti, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.

4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

#### **Art. 55**

##### **Rendiconto della gestione**

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa con cui la Giunta comunale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

#### **Art. 56**

##### **Attività contrattuale**

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta e alle locazioni.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

### **Art. 57**

#### **Collegio dei revisori dei conti**

1. Il Consiglio comunale elegge il Collegio dei revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo politico - amministrativo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria ed economica della gestione dell'Ente, attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio e svolge ogni altra funzione di cui all'articolo 239 del TUEL.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

### **Art. 58**

#### **Tesoreria**

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a. la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b. il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c. il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali;

d. la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell'Ente stesso.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

#### **Art. 59**

#### **Controllo economico della gestione**

1. Il Comune adotta sistemi di controllo interno al fine di individuare e valorizzare responsabilità nella gestione e di raggiungere, nel rispetto dei principi di economicità efficienza ed efficacia, gli obiettivi prefissati.

2. A tale scopo sono attivate, con tecniche adeguate, forme di controllo della gestione basate su una contabilità analitica collegata alla contabilità finanziaria.

3. I sistemi di controllo e le informazioni di risultanti sono a disposizione del Collegio dei Revisori dei Conti.

## **TITOLO VIII**

### **SERVIZI PUBBLICI LOCALI**

#### **Art. 60** **Servizi pubblici comunali**

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

#### **Art. 61** **Gestione dei servizi pubblici**

1. Per la gestione delle reti e l'erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale trova applicazione l'articolo 113 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, pur restando ferme le disposizioni previste per i singoli settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.

2. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

3. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale nelle forme di cui all'art. 113 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, indicate negli articoli seguenti.

4. I poteri, a eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune sono estesi anche agli atti delle Aziende speciali, delle Istituzioni e delle Società di capitali.

#### **Art. 62** **Azienda speciale**

1. Per la gestione di servizi privi di rilevanza industriale il Comune può istituire una o più Aziende speciali.

2. Organi dell'Azienda sono:
- a. il Consiglio di amministrazione;
  - b. il Presidente
  - c. il Direttore.

3. Il Consiglio comunale delibera, con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, l'atto costitutivo dell'Azienda ed il relativo statuto e stabilisce gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca del Presidente e del Consiglio di amministrazione.

4. Non possono essere nominati alle cariche predette i Consiglieri, gli Assessori comunali ed i Revisori dei conti.

5. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione a seguito di concorso, pubblico o per scelta diretta con rapporto di lavoro a tempo determinato. Può essere revocato con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio di Amministrazione, negli stessi casi in cui si può procedere alla revoca degli Amministratori.

### **Art. 63 Istituzione**

1. Per l'esercizio dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale il Comune può prevedere la costituzione di una o più Istituzioni dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi dell'Istituzione:

- a. il Consiglio di amministrazione
- b. il Presidente
- c. il Direttore.

3. Per la nomina e la revoca degli organi dell'Istituzione si applicano le norme di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo precedente.

4. Le Istituzioni formano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurata attraverso l'equilibrio tra costi e ricavi, compresi i trasferimenti. Il Consiglio comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle Istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

### **Art. 64 Società per azioni**

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni per la gestione di servizi pubblici locali o aventi altro oggetto sociale di rilevanza pubblica locale, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

2. La partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali Enti pubblici, non è soggetta al vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.



3. L'atto costitutivo deve essere approvato dal Consiglio comunale e deve in ogni caso prevedere l'obbligo per l'Ente pubblico di nominare uno o più Amministratori o Sindaci.

4. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. Per attuare il coordinamento delle funzioni e l'espletamento del mandato elettivo locale, gli amministratori di società costituite o partecipate dal Comune ed aventi per oggetto l'assunzione e gestione di partecipazioni in società che erogano servizi pubblici e servizi di pubblica utilità, ovvero l'espletamento di compiti amministrativi delegati – in virtù di norme di legge – dall'ente locale, sono scelti fra gli amministratori del Comune.

5-bis. Le fattispecie indicate al comma 5, relative a forme di organizzazione dell'ente locale, non determinano causa di ineleggibilità o di incompatibilità con la carica di Sindaco, Assessore e Consigliere Comunale e costituiscono esimente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 67 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L. e successive modificazioni ed integrazioni.

5-ter. Il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni con oggetto sociale diverso da quelli indicati al comma 5..

6. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente e provvede a verificare l'andamento della Società per azioni e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla Società medesima.

## **TITOLO IX**

### **FORME DI ASSOCIAZIONE E DI COOPERAZIONE**

#### **Art. 65**

##### **Organizzazione sovracomunale**

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare, unitamente agli stessi, i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

#### **Art. 66**

##### **Accordi di programma**

1. Il Sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un Accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'Accordo di programma, consistente nel consenso unanime delle Amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'Accordo stesso, ai sensi dell'art. 34, comma 4, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267.

3. Qualora l'Accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.

#### **Art. 67**

##### **Convenzioni**

1 Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi attraverso la stipulazione di apposite Convenzioni con altri Enti locali.

2 Le Convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale.

## **Art. 68**

### **Consorzi**

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione di Consorzi con altri Comuni e Province per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle altre forme organizzative per i servizi stessi e per l'esercizio associato di funzioni.

2. La Convenzione, oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo, deve prevedere l'obbligo della pubblicità degli atti fondamentali del Consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.

3. Il Consiglio comunale, unitamente alla Convenzione, approva lo statuto del Consorzio che deve disciplinare, in conformità alla convenzione, l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

## **Art. 69**

### **Forme associative**

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo e dei principi della legge di riforma delle Autonomie Locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, associazioni o unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

## **TITOLO X**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 70** **Regolamenti**

- 1 Il Comune emana regolamenti:
  - a. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto
  - b. in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata alla legge generale sugli Enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate da soggetti aventi una competenza concorrente nelle materie stesse.
- 4 Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
5. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

#### **Art. 71** **Statuto**

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
3. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

#### **Art. 72** **Norma finale**

1. Lo Statuto comunale, approvato con atto consiliare n. 39 dell'8.6.1991, è sostituito dal presente.
-













## LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

**Edicola del Comunale** S.n.c. – Via Zamboni n. 26 – 40127 Bologna

**Libreria di Palazzo Monsignani** S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)

**Libreria del professionista** – Via XXII Giugno n. 3 – 47900 Rimini

**Nuova Tipografia Delmaino** S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

**Libreria Bettini** S.n.c. – Via Vescovado n. 5 – 47023 Cesena

**Libreria Incontri** – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)

**Libreria Feltrinelli** – Via Repubblica n. 2 – 43100 Parma

**Edicola Libreria Cavalieri** – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

## MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

– Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo

– Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

**Avvertenza** – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

**L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.**

**La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.**

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.